

Clausola da inserire nel contratto di assunzione del personale in qualsiasi livello di inquadramento

- Ai sensi di quanto disposto dal comma 16ter dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, al dipendente è fatto divieto di prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente, a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale. L'Automobile Club di Asti si attiverà per l'avvio del giudizio per il risarcimento del danno nei propri confronti, qualora, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, emergesse la violazione dei doveri di cui all'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs 165 / 2001.